

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 41 DEL 01.07.2008

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art.1 FINALITA'

1. Il Comune di Riccione a norma dell'art.12 della Legge n.241/90 sostiene lo sviluppo dell'economia locale, promuove il rinnovamento, la qualificazione e il consolidamento delle imprese commerciali operanti in ambito comunale attraverso il sostegno alle Cooperative di Garanzia del Commercio.

ART.2 SOGGETTI DESTINATARI ED ESCLUSIONI

1. Possono accedere ai contributi comunali previsti nel presente regolamento le Cooperative di Garanzia del Commercio che operano nel campo delle fidejussioni bancarie.

2. Le Cooperative di Garanzia di che trattasi utilizzano il contributo ottenuto dal Comune di Riccione a garanzia dei finanziamenti riguardanti operazioni di credito avviate da imprese, in forma individuale o di società, loro associate, aventi sede legale e operanti nel territorio comunale e che svolgono le seguenti tipologie di attività:

- a) attività commerciale al minuto in sede fissa, con superficie di vendita non superiore a mq.250, e su area pubblica;
- b) pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- c) strutture ricettive alberghiere classificate a 1 o 2 stelle, strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica.

3. Non possono essere destinatari di contributi le imprese che risultino protestate, o che risultino soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento.

ART.3 INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il Comune di Riccione concede contributi per operazioni di credito avviate dalle imprese di cui al precedente art.2 per i seguenti interventi:

- a) ristrutturazione dei locali ove si svolge l'attività, realizzazione e/o ammodernamento e adeguamento degli arredi, degli strumenti e degli impianti in genere ad esclusione degli adeguamenti previsti da disposizioni di legge;
- b) acquisizione dell'automezzo e delle eventuali altre attrezzature di vendita, limitatamente alle attività di commercio su area pubblica.

ART.4 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. L'importo massimo di contributo concedibile è definito in rapporto all'ammontare dell'investimento come segue:

- da €5.000,00 a €50.000,00 per gli interventi di cui alle lett.a) e b) del precedente art.2;
- da €20.000,00 ad € 100.000,00 per gli interventi di cui alla lett.c) del precedente art.2.

ART.5 TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. Le Cooperative di Garanzia destinatarie del contributo utilizzano lo stesso per abbattere, nel limite massimo di 2 punti percentuali, i tassi di interesse corrisposti dalle imprese nel periodo di ammortamento del finanziamento sulla base delle seguenti modalità:

- sono ammesse a contributo solamente le domande relative a operazioni di finanziamento perfezionate nell'anno a cui si riferisce il corrispondente stanziamento deliberato dalla Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio;
- la durata complessiva delle operazioni di finanziamento non può eccedere i cinque anni;
- il contributo all'impresa può essere concesso una sola volta nell'arco della durata del finanziamento che non può essere superiore a cinque anni;
- le istanze eccedenti l'importo deliberato annualmente dalla Giunta Comunale in base al relativo stanziamento di Bilancio non possono essere accolte;

ART.6 GESTIONE DEI CONTRIBUTI

1. La gestione dei contributi a favore delle singole imprese è affidata alle Cooperative di Garanzia assegnatarie del contributo stesso in misura proporzionale all'ammontare dei finanziamenti garantiti nell'anno di riferimento.

2. A tal fine le Cooperative di Garanzia interessate a richiedere il contributo del Comune devono presentare istanza scritta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione del contributo, allegando un rendiconto dell'attività svolta contenete le seguenti informazioni:

- l'elenco delle imprese associate che hanno fatto domanda di finanziamento;
- l'indicazione, per ciascuna di esse, degli interventi per i quali è richiesto il contributo del Comune;
- l'ammontare del contributo richiesto;
- la data di erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito;
- la data di presentazione della domanda di contributo alla Cooperativa di Garanzia;
- l'ammontare del finanziamento concesso;
- il periodo di restituzione del finanziamento;

3. Al rendiconto di cui sopra deve essere, altresì allegata, per ciascuna impresa, copia della domanda di contributo presentata alla Cooperativa nonché una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa di Garanzia con la quale dichiara che:

- l'impresa richiedente è associata alla Cooperativa di Garanzia;
- gli investimenti oggetto del contributo rientrano fra le tipologie previste al precedente art.3;
- i contributi assegnati vengono concessi alle singole imprese secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare;

4. All'atto della presentazione del rendiconto annuale la Cooperativa di Garanzia richiedente deve produrre:

- Copia dello Statuto;
- Bilancio dell'anno precedente a quello di presentazione del rendiconto;
- Relazione sull'operatività relativa all'ammontare dei finanziamenti garantiti.

ART.7 GARANZIE E CONTROLLI

1. Nel caso in cui un'impresa beneficiaria del contributo cessi la l'attività prima della scadenza del prestito concesso dall'Istituto di Credito, è tenuta a rimborsare la quota di contributo proporzionalmente al periodo di mancato utilizzo del finanziamento.

2. A tale fine la Cooperativa di Garanzia dovrà presentare istanza al Comune di restituzione delle somme come sopra calcolate.

3. Il Comune una volta concesso il contributo si riserva in ogni momento di effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. A tale scopo la Cooperativa di Garanzia beneficiaria del contributo è tenuta a conservare tutta la documentazione riferita alle imprese assegnatarie del contributo stesso.

4. Fatto salvo quanto disposto all'art.76 del D.P.R. n.445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
